



COPIA CONFORME

Comune di Citerna

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 31-03-15

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - MODIFICA

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21:00, presso la sala delle adunanze di Citerna, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FALASCHI GIULIANA	P	PIETRI ALESSIO	P
PELLEGRINI MATTEO	P	TAVERNELLI ENZO	P
GRAGNOLI GIULIA	P	DELLA RINA GIUSEPPE MAURO	P
BRAGOTTI PAOLO	P	PALADINO ENEA	P
BRUSCHI ELENA	P	CAPACCI ALESSANDRO	A
PITOCCHI JONATHAN	A	CIRIGNONI GIANLUCA	P
PRESENTI GILBERTO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

ASSESSORE ESTERNO	BARBERI NUCCI BENEDETTA	P
-------------------	-------------------------	---

Assume la presidenza la Signora FALASCHI GIULIANA in qualità di SINDACO assistita dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.

Si dà atto che gli assenti sono giustificati.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

Il sottoscritto segretario comunale certifica che:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno _____ al giorno _____ con numero _____.

Citerna, li _____

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DECENTI BRUNO

Note:



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione da parte dell'Assessore Barberi Nucci;
UDITO il dibattito di cui al resoconto della odierna seduta;
PREMESSO che sul testo della presente proposta di delibera è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio associato tributi in ordine alla regolarità tecnica e del funzionario responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 11.08.2014;
RICHIAMATO in particolare l'articolo 46, di disciplina della riscossione della Tassa sui rifiuti (TARI);
RICHIAMATO l'articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013 che, nel disciplinare la riscossione della IUC, demanda ai Comuni la determinazione delle scadenze di pagamento del tributo prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
RILEVATE le incertezze che da tempo caratterizzano il processo di formazione dei bilanci comunali, definendo un percorso ormai consolidato di proroghe del relativo termine di approvazione, cui si collega, ovviamente, la proroga del termine di approvazione di tariffe ed aliquote per l'applicazione dei tributi comunali, con conseguenti pesanti ripercussioni sulle casse degli enti e sui contribuenti;
RITENUTO NECESSARIO adottare misure normative che consentano da una parte ai contribuenti, di dilazionare il pagamento nell'anno e, dall'altra, di tutelare le necessità di liquidità dell'ente e di dare adeguata copertura ai costi necessari per la gestione del ciclo dei rifiuti ;
RITENUTO NECESSARIO quindi :
- anticipare la scadenza del pagamento della prima rata TARI, attualmente definita nel 31 del mese di maggio, al giorno 30 aprile dell'anno di riferimento, allo scopo di distanziare il più possibile il pagamento dalla scadenza dell'acconto di IMU TASI, stabilita al 16 giugno dello stesso anno ;
- prevedere la possibilità, nelle more di approvazione delle tariffe, di anticipare la riscossione della TARI mediante l'emissione di acconto sugli importi dell'anno precedente ;
RITENUTO che tale possibilità rappresenta una facoltà da esercitare nell'ambito della potestà regolamentare;
VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;
RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,



COPIA CONFORME

disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il D.M 16/03/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 67 del 21/03/2015 che fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 31/05/2015;

VISTA la risoluzione del Dipartimento delle finanze n. 5648 del 23.04.2014, resa in risposta a un quesito, ove si chiarisce il Comune *“anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della Tari, potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo ... il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente”*;

RITENUTO pertanto dover modificare il comma 3 dell'articolo 46 del vigente Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC), come segue:

-1 periodo, da: *“ Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi scadenza il 31 dei mesi di maggio, luglio, e 30 dei mesi di settembre e novembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data”*;

a:” *Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi scadenza il 30 dei mesi di aprile, settembre e novembre e 31 del mese di luglio o, in unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data”*;

- 2 periodo, da: *“Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione”*;

-a: *“Nelle more di approvazione delle tariffe per l'applicazione del tributo nell'anno di riferimento, al fine di tutelare gli equilibri del bilancio nonché dare adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti , è possibile procedere alla riscossione in acconto della Tari, calcolando il dovuto sulla base delle tariffe regolarmente approvate per l'applicazione del tributo nell'anno precedente, demandando ad apposito atto di Giunta Comunale la determinazione della scelta e la percentuale di commisurazione ai parametri dell'anno precedente; la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto, tenuto conto del Regolamento TARI , del P.E.F. e delle tariffe definitive approvate con apposita deliberazione per l'anno di riferimento, oltre il tributo provinciale, scomputando i pagamenti delle rate in acconto e può essere riscossa, come eventuali conguagli di anni precedenti, in unica soluzione . “*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla I° Commissione Consiliare nella seduta del 30 marzo 2015;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

CON VOTI favorevoli dieci e astenuti uno (Cirignoni)



DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa :

1)- DI MODIFICARE il comma 3, secondo periodo dell'articolo 46 del vigente Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC), come segue:

-1 periodo, da: “ Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi scadenza il 31 dei mesi di maggio e di luglio e il 30 dei mesi di settembre e novembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data”;

-a: “*Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi scadenza il 30 dei mesi di aprile, settembre e novembre e il 31 dei mesi di luglio, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data*”;

- 2 periodo, da: “ Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione”;

-a: “*Nelle more di approvazione delle tariffe per l'applicazione del tributo nell'anno di riferimento, al fine di tutelare gli equilibri del bilancio nonché dare adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, è possibile procedere alla riscossione in acconto della Tari, calcolando il dovuto sulla base delle tariffe regolarmente approvate per l'applicazione del tributo nell'anno precedente, demandando ad apposito atto di Giunta Comunale la determinazione della scelta e la percentuale di commisurazione ai parametri dell'anno precedente; la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto, tenuto conto del Regolamento TARI , del P.E.F. e delle tariffe definitive approvate con apposita deliberazione per l'anno di riferimento, oltre il tributo provinciale, scomputando i pagamenti delle rate in acconto e può essere riscossa, come eventuali conguagli di anni precedenti, in unica soluzione .* “

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Tributarî per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

3) DI DICHIARARE, con il medesimo esito di votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 147 – terzo comma- del D.Lgs. 267/2000.



COPIA CONFORME

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**

Data: 31-03-15

F.to Il Responsabile del servizio
Baldelli Rosanna

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**

Data: 31-03-15

F.to Il Responsabile del servizio
STOPPINI RITA

F.to Il SEGRETARIO COMUNALE	F.to Il Presidente
Dr. DECENTI BRUNO	Dott.ssa FALASCHI GIULIANA

Citerna, li

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Bruno Decenti**